



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 29/05/2023 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

**CHIARO DOMENICO**, Presidente e Relatore

**BOTTERI GIACOMO LORENZO**, Giudice

**MORONI RICCARDOMARIA**, Giudice

in data 29/05/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 3854/2022 depositato il 03/10/2022

**proposto da**

Lorenza Altieri - LTRLNZ85E66H264M

**Difeso da**

Maria Rosaria De Pasquale - DPSMRS82E54F839I

**ed elettivamente domiciliato presso** mariarosaria.depasquale@milano.pecavvocati.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano

**elettivamente domiciliato presso** dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNRTNRM000303 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNRTNRM000303 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNRTNRM000303 IRPEF-ALTRO 2016

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

Come in atti

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1.- Con atto ritualmente notificato, Altieri Lorenza impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe e deducendone la mancanza dei relativi presupposti in fatto e diritto, chiedeva che venisse disposto l'annullamento dello stesso atto impugnato, previa sua sospensione cautelare.

Deduciva in particolare la ricorrente che aveva regolarmente presentato tutta la documentazione per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2016 e che tuttavia la stessa non doveva essere giunta a destinazione "per un baco del sistema"; aggiungeva di aver comunque inoltrato nuovamente la dichiarazione in questione, pagando le imposte maggiorate di "interessi e sanzioni così come prescrivono le normative vigenti".

2.- Costituendosi in giudizio, l'Ufficio spiegava che l'avviso impugnato era stato emesso a seguito della omessa presentazione da parte dell'interessata della dichiarazione relativa ai redditi del 2016; aggiungeva che nel calcolo dell'imposta dovuta si era tenuto conto sia delle ritenute già operate, che delle varie detrazioni e deduzioni spettanti; spiegava, infine, che solo successivamente alla notifica dell'avviso in questione (e dunque a distanza di ben sei anni dalla data entro la quale avrebbe dovuto essere la dichiarazione originariamente omessa) la contribuente aveva presentato dichiarazione per ravvedimento operoso, che tuttavia doveva considerarsi tamquam non esset , perché evidentemente tardiva.

3.- Dopo il rigetto dell'istanza di sospensione (stante l'evidente assenza del cd. periculum in mora), all'odierna udienza si procedeva alla trattazione del ricorso e la causa veniva posta in riserva di decisione.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

4.- All'esito ritiene la Corte che il ricorso sia certamente infondato e che debba dunque essere rigettato. Invero, pacifica è l'omissione della dichiarazione originaria da parte della odierna ricorrente, con la conseguenza che del tutto legittima deve ritenersi la rideterminazione del reddito da parte dell'Ufficio, con susseguente applicazione delle relative sanzioni.

Del tutto irrilevante deve considerarsi nel contempo la presentazione della dichiarazione per cd. ravvedimento operoso effettuata dall'interessata, posto che questa è avvenuta dopo il limite inderogabile costituito dalla notifica dell'avviso di accertamento, come in particolare stabilito dall'art. 13, comma 1 1-ter del d.Lgs n. 472/97, introdotto dalla 1, comma 637, lett. b) , n. 2 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decorrenza dall'1.1.2015.

5.- Ne consegue il già anticipato rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna di parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano nella misura complessiva indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive euro 650.

Così deciso in Milano il 29 maggio 2023.

Il PRESIDENTE (estensore)

dr. Domenico CHIARO